GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE — NUM. 287

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* proprî della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6515** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 9 luglio 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO

Personale di Segreteria.

Art. 1.

È addetto al Consiglio di Stato un personale di Segreteria distinto in due categorie, di *concetto* e di *ordine*.

Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del detto personale sono fissati nell'annesso quadro.

Art. 2.

Il personale di Segreteria del Consiglio di Stato e quello del Ministero dell'Interno, costituiranno un solo ruolo.

I segretari di Sezione del Consiglio di Stato sono equiparati ai Capi di Sezione di prima classe del Ministero.

Pei Referendari nulla è mutato al decreto del 25 novembre 1888 numero 5833 (Serie 3ª).

Art. 3.

Pel riordinamento della Segreteria del Consiglio di Stato giusta il quadro annesso al presente regolamento potranno essere nominati ai posti di segretarî, sotto segretarî ed applicati gli impiegati delle Amministrazioni Centrale e Provinciale dell'Interno e coloro che per attitudini e per istudî il Ministro riterrà idonei.

Ad un impiegato della categoria d'ordine saranno affidate le funzioni di economo coll'assegnazione di una indennità annua di L. 500.

Art. 4.

Sono stabiliti presso il Consiglio di Stato uscieri per l'esercizio degli atti proprî del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del Consiglio e per il servizio delle

adunanze nel numero e colle retribuzioni di cui nel quadro annesso.

Vi sono inoltre inservienti pei servizi occorrenti ai vari uffici del Consiglio, nel numero e colle retribuzioni indicate nel quadro medesimo.

Art. 5.

Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del Consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell'Interno per le opportune notificazioni alla Corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Affari consultivi.

Art. 6.

Le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere sono fatte mediante decreto del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 7.

Gli affari dai Ministri diretti al presidente del Consiglio di Stato per il parere, sono annotati in apposito registro generale per ordine di data.

In ogni Sezione è tenuto pari registro degli affari ad essa distribuiti.

Art. 8.

La Sezione dell'Interno tratta gli affari relativi:
all' Amministrazione dell'Interno;
all' Istruzione pubblica.

Art. 9.

La Sezione di Giustizia ha nelle sue attribuzioni:
gli affari di Giustizia, di Grazia e dei Culti;
quelli dei Lavori Pubblici;
quelli delle Poste e dei Telegrafi;
gli Affari Esteri.

Art. 10.

La Sezione di Finanza tratta gli affari relativi:
alle Finanze;
al Tesoro;
all'Agricoltura, Industria e Commercio;
alla Guerra;
alla Marina.

Art. 11.

L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali, ha luogo nella Sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più Sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio a norma dell'art. 20 della legge organica.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazioni di leggi o regolamenti.

Art. 12.

Le Sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente ed in sua assenza dal consigliere anziano.

Il presidente del Consiglio designa chi deve presiedere alle Commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali Commissioni e le Sezioni.

L'adunanza di due Sezioni è presieduta dal presidente di Sezione più anziano.

Art. 13.

Il presidente della Sezione o della Commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del Consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

Art. 14.

I pareri delle Sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 15.

Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista al primo paragrafo dell'art. 18 della legge, si esprimerà anche l'opinione della minoranza.

Art. 16.

I segretari di Sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive Sezioni.

I segretari suppliscono ai segretari di Sezione.

Il presidente del Consiglio assegna alle Sezioni i segretari di Sezione e designa il segretario delle Commissioni speciali.

Art. 17.

Nel verbale sono indicati i nomi dei membri presenti.

Deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che si inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 18.

Il verbale d'adunanza di due Sezioni o di una Commissione speciale è inserto nei registri della Sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 19.

Dalle Sezioni o Commissioni speciali sono deferiti al Consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:
1.° i progetti di legge e di regolamenti generali;
2.° gli affari di cui agli articoli 12, 21 comma primo, o 23 della legge organica;
3.° quelli d'interesse generale o di massima, che costituiscono norma di casi simili;
4.° gli altri che vengono designati dal presidente del Consiglio.

Art. 20.

Il relatore della Sezione o Commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del Consiglio, riferisce all'adunanza generale.

La relazione del Ministero ed il preavviso della Sezione o Commissione, sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi di urgenza, ai membri del Consiglio due giorni prima dell'adunanza.

Art. 21.

Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi coll'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministro, cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il Consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e i documenti che reputi necessarii.

Art. 22.

Chiusa la discussione e sentito il voto consultivo dei referendari che non ebbero ufficio di relatore, si raccolgono i voti, per appello nominale, dapprima del relatore, quindi dei membri della Sezione cui trovasi applicato ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 23.

Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 24.

I pareri del Consiglio, delle Commissioni speciali, delle Sezioni sono trasmessi dal presidente del Consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al Ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al Ministro è sottoscritta dal segretario generale o dal segretario di Sezione e firmata da chi presiedette all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 25.

Occorrendo nuova comunicazione d'uno stesso affare al Consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti, che erano annessi alla precedente relazione coll'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 26.

È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, se non dietro assenso per iscritto del Ministro, cui l'affare riguarda.

Art. 27.

Quando dall'esame degli affari discussi dal Consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il Consiglio ne fa apposito rapporto al Ministro competente.

Il Consiglio può ordinare la comunicazione di parere emesso sulla richiesta di un Ministro, ad altro Ministro, ove creda che possa esservi interessato.

Art. 28.

Il segretario generale e i segretari di Sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal Consiglio e dalle Sezioni.

Ordine delle adunanze.

Art. 29.

Le adunanze sono annunziate ai membri del Consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretarii di Sezione rispettivamente.

Art. 30.

I membri del Consiglio, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 31.

I presidenti di Sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del Consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del Consiglio.

Art. 32.

Prima d'ogni adunanza si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 33.

L'ordine di precedenza fra i componenti il Consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina e quando sia questa dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.

Art. 34.

Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni Sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle Sezioni.

Nella riunione di due Sezioni, i membri della Sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

Nelle Commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una Sezione vengono aggiunti alcuni membri d'altra Sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 35.

Quando intervengono al Consiglio i Ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 36.

Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

Della Segreteria della quarta Sezione.

Art. 37.

La Segreteria deve essere aperta al pubblico dalle ore dieci del mattino alle quattro pomeridiane.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici meridiane.

Art. 38.

Il registro di cui all'art. 14 del regolamento di procedura dinanzi alla 4ª Sezione, diviso in colonne, deve contenere tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso e dei documenti, le notificazioni e le decisioni emanate.

Il registro sarà visto e firmato in ciascun foglio dal segretario generale con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone.

Sarà chiuso ogni giorno coll'apposizione della firma del segretario della Sezione.

Art. 39.

La Segreteria terrà inoltre i seguenti ruoli e registri:

1° Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
2° Ruolo dei ricorsi urgenti;
3° Registro per i processi verbali di udienza;
4° Registro dei decreti del presidente;
5° Registro delle decisioni della Sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa.

Art. 40.

Il segretario della 4ª Sezione deve rilasciare copia delle decisioni di essa a chi la richieda, mediante la corresponsione dei diritti che saranno stabiliti con R. decreto.

Disposizioni generali.

Art. 41.

Oltre i registri, di cui nell'articolo 7 del presente regolamento, le Sezioni 1ª, 2ª e 3ª tengono per ciascuno dei Ministeri indicati agli articoli 8, 9 e 10 due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare, l'altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d'ogni Sezione sono ogni anno riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Art. 42.

Il riparto del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilito dal presidente del Consiglio.

Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 43.

Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del Consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di Sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici ed in caso di grave mancanza o di negligenza abituale ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 44.

Sono applicabili agl'impiegati del Consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'Amministrazione centrale dell'interno.

Però la censura e la semplice ritenuta d'una parte dello stipendio è decretata da una Commissione composta del presidente del Consiglio, dei presidenti di Sezione e del segretario generale.

Una copia del decreto che assoggetta l'impiegato alla ritenuta è trasmessa al Ministero dell'Interno.

Art. 45.

Dal presidente del Consiglio è designato il referendario, che, in caso di assenza o d'impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.

Art. 46.

La Biblioteca e l'Archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del Consiglio.

Una Commissione composta di tre consiglieri, nominati dal presidente del Consiglio, sovrintende al buon ordine della Biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli Archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri e i referendari per portare fuori dell'ufficio libri e carte debbono rilasciarne ricevuta.

Gl' impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.

Art. 47.

Ove al Consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli Archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od Uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 48.

Le somme coll'annessa tabella assegnate al Consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio ed ai lavori straordinari sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del Consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una Commissione.

Art. 49.

La Commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del Consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di Sezione, di un consigliere per ciascuna Sezione, designati dal presidente del Consiglio, e del segretario generale.

La Commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 50.

L'incaricato delle funzioni di economo è contabile della gestione dei fondi.

Art. 51.

Le spese sono disposte dal segretario generale, che rilascia gli ordini di pagamento.

L'ordine di pagamento è munito del *visto* del presidente o d'un altro membro della Commissione di sorveglianza.

Art. 52.

In fine dell'anno l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato d'ogni contabilità mediante deliberazione della Commissione di sorveglianza.

Art. 53.

I membri del Consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi determinati dal presidente, previi gli opportuni concerti col Ministro dell'Interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nel riparto hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 54.

Al personale di Segreteria potrà essere accordato un annuale congedo di giorni trenta.

Art. 55.

Il presidente del Consiglio potrà anche concedere al personale di Segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.

Art. 56.

I distintivi del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri, del segretario generale, dei referendari, dei segretari di Sezione e del personale addetto al Consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di S. M. dal Ministro Segretario di Stato dell'Interno.

QUADRO

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA, DEGLI USCIERI ED INSERVIENTI DEL CONSIGLIO DI STATO.

GRADO		Numero per classe	Numero Totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
I. — Personale di segreteria						
Categoria di concetto						
Segretari di 1ª classe		2	4	4,000	8,000	15,000
Segretari di 2ª classe		2		3,500	7,000	
Categoria d'ordine						
Sotto segretari di	1ª classe	3	9	4,000	12,000	33,000
	2ª id.	6		3,500	21,000	
Applicati di	1ª classe	6	20	3,000	18,000	49,000
	2ª id.	6		2,500	15,000	
	3ª id.	8		2,000	16,000	
II. — Uscieri ed Inservienti.						
Uscieri delle adunanze di	1ª classe	2	7	1,500	3,000	9,800
	2ª id.	3		1,400	4,200	
	3ª id.	2		1,300	2,600	
Inservienti di	1ª classe	3	10	1,200	3,600	11,300
	2ª id.	7		1,100	7,700	
			50			118,100
Indennità all'incaricato delle funzioni di economo . . . . L.						500
Assegnamento per ispese d'ufficio, per la Biblioteca e per lavori straordinari . . . . »						32,000

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
CRISPI.

Il Numero **6516** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge sul Consiglio di Stato in data del 2 giugno 1889;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 22 giugno 1889;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, per la procedura dinanzi alla quarta sezione del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

dinanzi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per la giustizia amministrativa

TITOLO I.

Del ricorso.

Art. 1.

I termini stabiliti dall'articolo 30 della legge, testo unico, pei ricorsi alla quarta Sezione del Consiglio di Stato decorreranno dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione, che a norma dell'art. 27 della legge sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la decisione della quarta Sezione.

Art. 2.

Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alla quarta Sezione decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, o nel Bollettino degli annunzi legali per la provincia.

Art. 3.

La notificazione di cui nell'articolo 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di un estratto che contenga la parte dispositiva dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione della quarta Sezione.

Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti particolari dell'Amministrazione da cui l'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto al servizio nel domicilio o nella residenza.

La relazione della notificazione redatta in doppio originale, dev'essere datata e sottoscritta dall'usciere o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all'interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Art. 4.

Ove entro 30 giorni da quello della notificazione dell'invito, l'interessato non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla quarta Sezione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge.

Qualora l'interessato dichiari di accettare che l'affare sia deferito alla decisione della quarta Sezione, l'autorità entro trenta giorni dopo tale dichiarazione invia gli atti alla segreteria della quarta Sezione stessa.

Nel termine di altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie e documenti.

Art. 5.

Il ricorso dev'essere diretto al Consiglio di Stato e deve contenere sotto pena di nullità:

1° La indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;

2° La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione;

3° La esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con le indicazioni degli articoli di legge e le conclusioni;

4° Le sottoscrizioni delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in Corte di Cassazione ovvero del solo avvocato, indicandosi in questo caso la data del mandato speciale.

Art. 6.

Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

Art. 7.

La notificazione si eseguisce per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale colla consegna della copia del ricorso e colle forme indicate nell'art. 3.

Art. 8.

Ove nessuno si trovi nell'abitazione o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e l'usciere o il messo comunale ne farà attestazione.

Art. 9.

Se il provvedimento o il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del provvedimento o del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia, ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella *Gazzetta ufficiale* del regno.

Art. 10.

Se il provvedimento o il ricorso devesi notificare allo straniero, il quale non ha residenza, domicilio o dimora nel regno, ne sarà consegnata copia al Ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma, e della consegna ne sarà preso atto.

Il Ministero pubblico trasmetterà la copia suddetta al Ministero degli affari esteri.

Qualora lo straniero abbia nello Stato un procuratore generale, la copia del provvedimento o del ricorso può essere rilasciato a questo.

Art. 11.

Per i militari di terra o di mare e per le persone assimilate per legge ai medesimi, la notificazione quando non può farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'articolo 3 ed una copia dell'atto o provvedimento amministrativo, o del ricorso, e dell'atto di notificazione deve inoltre essere consegnata al Procuratore del Re del luogo in cui i detti militari o assimilati prestano servizio.

Il segretario del Procuratore del Re rilascia ricevuta della detta copia, ed il Procuratore medesimo la trasmette al comandante della Divisione militare o del Dipartimento marittimo, per essere consegnata all'interessato.

Art. 12.

Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere la notificazione; per gl'incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante; e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

Art. 13.

Il ricorso è nullo:

1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 5°.

2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo vi sia incertezza assoluta delle persone, o dell'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la Sezione ordina che sia rinnovato entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza.

La comparizione dell'intimato sana la nullità o la irregolarità dell'atto.

Art. 14.

L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 29 della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, dev'essere depositato nella segreteria della quarta Sezione nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

Il termine stabilito dall'art. 30, alinea 2 della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui a norma del regolamento, si chiude la segreteria della quarta Sezione, dell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Art. 15.

Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 32 della legge, è fatto in fine della domanda, e dev'essere notificato all'autorità e agli interessati.

Art. 16.

L'interessato o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.

La notifica si fa per mezzo di un usciere del Consiglio di Stato ed entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

Art. 17.

Il termine previsto dall'art. 31 della legge può essere prorogato sopra domanda delle parti dal Presidente della quarta Sezione nei casi di necessità o di pubblico interesse.

Art. 18.

Il segretario, a richiesta delle parti interessate o degli avvocati eletti, comunica loro per semplice ispezione tutti gli atti del ricorso, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

TITOLO II.

Della Istruzione.

Art. 19.

La quarta Sezione può richiedere all'Amministrazione od ordinare alle parti, di produrre quegli atti o documenti che crede necessari per la decisione della controversia.

Può pure richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev'essere depositata la relazione.

Le parti, qualora siano state autorizzate a intervenire, saranno a cura dell'Amministrazione avvisate del luogo, del giorno e dell'ora in cui si eseguiranno le verificazioni.

Ove le parti non siano state autorizzate a intervenire, il segretario della quarta Sezione dà avviso ad esse dell'eseguito deposito della relazione.

Art. 20.

Se una delle parti domanda una istruzione e le altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca la necessità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per la esecuzione.

TITOLO III.

Delle domande incidenti.

Art. 21.

Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla quarta Sezione, notificata agli interessati ed all'Amministazione e depositata nella segreteria.

L'Amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria della quarta Sezione.

Il Presidente può abbreviare il termine. Su tali domande la Sezione dovrà pronunciare nella prima udienza dopo spirato il termine.

Art. 22.

Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

L'intervento è proposto con domanda diretta alla quarta Sezione. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi e dev'essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

Art. 23.

La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed alla autorità che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria nel giorno immediatamente successivo a quello della notificazione.

Art. 24.

Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento, gli interessati e l'Amministrazione, possono presentare e trasmettere memorie e documenti.

Art. 25.

L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

Art. 26.

Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente.

Art. 27.

Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la Sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo 25, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal Codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la Sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 28.

La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.

TITOLO IV.

Dell'abbandono del ricorso e della rinunzia.

Art. 29.

Terminato il giudizio di falso, la parte, che ha dedotta la falsità deve entro 30 giorni dalla produzione della sentenza depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza dal ricorso.

Art. 30.

In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui sarà steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

TITOLO V.

Della ricusazione dei Consiglieri.

Art. 31.

Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il Codice di procedura civile, sono applicabili ai Consiglieri della quarta Sezione ed ai Referendari chiamati a supplire i Consiglieri assenti od impediti od a riferire sopra determinati affari.

Art. 32.

La ricusazione si propone almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta al Presidente della quarta Sezione, quando sono noti i Consiglieri o Referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi all'udienza medesima prima della discussione.

La domanda deve indicare i motivi e i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

Art. 33.

Il Segretario dà immediata comunicazione della domanda al Consigliere o Referendario ricusato, il quale in fine di essa deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 34.

La Sezione in Camera di Consiglio decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione a una multa, che può estendersi fino a L. 150.

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'Amministrazione.

TITOLO VI.

Delle udienze e della decisione.

Art. 35.

Spirato il termine stabilito dall'art. 31 della legge, il Presidente della Sezione nomina il relatore ed assegna il giorno della udienza per la discussione.

Art. 36.

La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l'ordine del registro indicato nell'articolo 13, comma 3.

I ricorsi, la cui decisione è urgente, sono iscritti in apposito ruolo e il Presidente assegna il giorno di udienza secondo l'ordine d'iscrizione.

Art. 37.

Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti nel domicilio di elezione ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 38.

Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorchè non intervengano le parti od i loro avvocati.

Art. 39.

Alle udienze assiste il segretario della quarta Sezione.

I ricorsi sono chiamati secondo l'ordine d'iscrizione.

Il Consigliere incaricato fa la relazione dei fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni in cui si riassumono gli atti e le domande.

Art. 40.

Il Presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

Mantiene il buon ordine e quanto prescrive dev' essere immediatamente eseguito.

Art. 41.

È applicabile per le udienze della quarta Sezione l'art. 355 del Codice di procedura civile.

Art. 42.

Il Presidente per gravi motivi di ordine pubblico può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 43.

La Sezione dopo la discussione pronunzia la decisione.

La pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

Art. 44.

Non possono concorrere alla decisione se non quei Consiglieri e Referendari che hanno assistito alla discussione della contestazione.

Art. 45.

La decisione si pronuncia in Camera di Consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il Presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina e così continuando sino a chi presiede.

Art. 46.

È applicabile alle decisioni della quarta Sezione l'art. 359 del Codice di procedura civile.

Art. 47.

La decisione si pronuncia in nome del Re e deve contenere:

1.° La indicazione del nome e cognome delle parti e dei loro avvocati;

2.° Il tenore delle domande;

3° Una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

4° Il dispositivo;

5° L'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità Amministrativa;

6° La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

7° La sottoscrizione dei Consiglieri che hanno pronunziata la decisione e del segretario.

Art. 48.

La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

Art. 49.

La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

Art. 50.

Le parti soccombenti sono condannate nelle spese, che verranno liquidate nella stessa decisione o da un Consigliere delegato dalla Sezione.

TITOLO VII.

Della revocazione.

Art. 51.

Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:

1° Se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2° Se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa;

3° Se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4° Se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pronunziato.

5° Se la decisione sia contraria ad altra precedentemente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto; purchè non abbia pronunciato anche sulla eccezione dedotta da quell'anteriore decisione.

Art. 52.

La domanda di revocazione è diretta alla quarta Sezione, e dev'essere notificata agl'interessati, nei modi stabiliti nel Titolo I, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di 60 giorni decorre da quello in cui la falsità riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purchè in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

Art. 53.

Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'Amministrazione, deve provare con quietanza del Ricevitore di avere eseguito il deposito di L. 100.

Art. 54.

Il deposito si perde se la domanda è rigettata. La decisione, che ammette la revocazione, ordina la restituzione della somma

depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunzia della decisione revocata.

Art. 55.

La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO VIII.

Della esecuzione delle decisioni.

Art. 56.

Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della quarta Sezione.

L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese, in cui siano condannate le parti soccombenti.

Art. 57.

L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato che a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare colla formola stabilita nell'articolo 556 del Codice di procedura civile.

TITOLO IX.

Della procedura per i ricorsi relativi all'art. 25 n. 6 della legge.

Art. 58.

I ricorsi, nei casi di cui all'art. 25 n. 6 della legge, si propongono con domanda diretta al Presidente della quarta Sezione.

Essi possono essere proposti finchè duri l'azione di giudicato, ma non prima di 30 giorni da quello in cui l'autorità amministrativa sia stata messa in mora per provvedere.

Art. 59.

Il ricorso è depositato nella segreteria della quarta Sezione con la copia del giudicato.

Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro 20 giorni dalla ricevuta comunicazione, può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il Presidente in fine del ricorso destina il Consigliere per farne relazione alla Sezione nel giorno designato.

Disposizione transitoria.

Art. 60.

Non è ammesso ricorso alla quarta Sezione contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa anteriori al giorno in cui sarà entrata in vigore la legge del 2 giugno 1889, testo unico, sul Consiglio di Stato.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro
CRISPI.

Relazione a S. M. *dei ministri della Guerra, della Marina e di Grazia e Giustizia e dei Culti nell'udienza del 1° dicembre, sul decreto di nomina di una Commissione per la revisione del codice penale per l'esercito e l'armata.*

SIRE,

Già da molti anni erasi riconosciuta la necessità di una completa revisione delle leggi penali militari, revisione ritardata solamente in attesa della unificazione della legislazione penale comune.

Di tale necessità fanno fede in particolar modo, oltre le modificazioni che si dovettero apportare fino dal 1869 al codice penale per l'esercito, gli ordini del giorno votati dalla Camera dei deputati il 30 maggio 1876 ed il 22 aprile 1880, nel primo dei quali, s'invitava il Governo a studiare l'opportunità della riforma del codice penale militare per metterlo in armonia con le nuove basi organiche dell'esercito e della milizia comunale e principalmente con le norme indicate dalle convenzioni internazionali di Ginevra e di Pietroburgo; nel secondo si prendeva atto delle dichiarazioni del Ministro della Guerra, il quale aveva ripetuto che la riforma del codice penale militare era soggettata a quella del codice penale comune.

Fu per questa ragione che una Commissione nominata nel 1881 per la revisione dei due codici penali militari, fu d'avviso che per il momento bisognava limitarsi a determinare le parziali modificazioni rese necessarie dalle mutazioni introdotte nell'ordinamento dell'esercito dal 1875 in poi, modificazioni che furono studiate principalmente da un'altra Commissione per tale scopo nominata nel 1883.

Però le proposte di questa Commissione e le osservazioni fatte in proposito dagli avvocati militari non ebbero alcuna attuazione pratica, perchè credendosi imminente la pubblicazione del nuovo codice penale comune, si ritenne conveniente attenderla potendosi allora senz'altro por mano ad una riforma completa e definitiva della legislazione penale militare.

Ora è tolta finalmente l'unica ragione che ritardava questa revisione ed è perciò che abbiamo l'onore di sottoporre all'approvazione della M. V. il presente decreto col quale si nomina una Commissione che dovrà condurre a termine tale lavoro.

Il Numero **6521** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerata la necessità di procedere ad una completa e definitiva revisione della legislazione penale militare, coordinando le disposizioni dei codici penali per l'esercito e per l'armata ai principii fondamentali del diritto penale comune unificato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È nominata una Commissione per la revisione dei codici penali per l'esercito e per l'armata.

Art. 2.

La Commissione è composta delle seguenti persone:

S. E. il comm. Carlo Mezzacapo, tenente generale, senatore del Regno, presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina, presidente;

Prof. comm. Tancredi Canonico, senatore del Regno, consigliere di Cassazione;

Prof. comm. Enrico Pessina, senatore del Regno;

Avv. comm. Nicolò Tondi, deputato al Parlamento, consigliere di Cassazione;

Avv. comm. Tommaso Villa, deputato al Parlamento;

Avv. comm. Francesco Gloria, avvocato generale militare;

Avv. comm. Giacomo Giuseppe Costa, avvocato generale erariale;

Comm. Luigi Bertelli, vice ammiraglio;

Comm. Carlo Pastore, tenente generale, ispettore di artiglieria;

Comm. Cesare Prato, tenente generale, direttore generale al Ministero della Guerra;

Comm. Gabriele Martinez, contr'ammiraglio;

Avv. comm. Emilio Bacci, primo sostituto avvocato generale militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.
B. BRIN.
G. ZANARDELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6522 (*Serie* 3ª) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 29 novembre 1889, col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 4° Collegio di Firenze;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 4° Collegio elettorale di Firenze è convocato pel giorno 29 corrente dicembre, affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 5 gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 28 novembre 1889:

Lanza cav. Carlo, maggiore generale, già aiutante di campo generale effettivo di S. M., ora comandante la divisione militare di Perugia, nominato aiutante di campo generale onorario di S. M.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Deleuse cav. Emilio, capitano in aspettativa, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° dicembre 1889, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 23 novembre 1889:

Capra Luigi, tenente 8 fanteria (nato nel 1860), accettata la dimissione dal grado.

Con R decreto del 24 novembre 1889:

Plebani cav. Benedetto, colonnello in disponibilità, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° dicembre 1889, ed inscritto nella riserva.

Sclavo cav. Francesco, tenente colonnello distretto Casale, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 dicembre 1889.

Pellini cav. Dario, capitano id. Mantova, id. id. id.

Maletti Giovanni, id. 41 fanteria, id. id. id.

Toso Franchino, capitano nel personale delle fortezze, addetto al comando della fortezza di Gaeta, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° dicembre 1889.

Bricchetti Camillo, tenente in aspettativa a Casteggio (Voghera), richiamato in servizio al 69 fanteria.

Nuti Enrico, sottotenente 31 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Brescia) ed assegnato al 34 fanteria.

Con R. decreto del 28 novembre 1889:

Benettini Francesco, tenente distretto Treviso, rimosso dal grado e dall'impiego

Gemelli Ernesto, id. 1° fanteria, id. id.

Rivalta Antonio, sottotenente 2 granatieri, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Marinelli Carlo, id. 10 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Ancona) ed assegnato al 10 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Malvezzi de' Medici conte Giuseppe, capitano reggimento guide comandato ispettorato generale cavalleria, nominato ufficiale di ordinanza di S. A R. il Principe ereditario.

Pace Pietro, tenente reggimento Alessandria, promosso capitano reggimento Firenze.

Montecuccoli Laderchi Alessandro, id Piemonte Reale, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Manfredini Luigi, sottotenente d'artiglieria, allievo della scuola d'applicazione artiglieria e genio, trasferito col suo grado nell'arma di cavalleria con anzianità 6 agosto 1888 e destinato al reggimento Padova.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Cattaneo di Belforte, marchese Carlo, maggiore 26 artiglieria, nominato ufficiale d'ordinanza di S. A. R. il Principe ereditario.

Napolitano cav. Giosuè, capitano 13 id, promosso maggiore e destinato al 9 artiglieria.

Pizzolotto Guglielmo, tenente 10 id, trasferito in fanteria (personale delle fortezze), promosso capitano e destinato addetto al comando della fortezza di Gaeta.

Falqui Raimondo, sottotenente allievo scuola d'applicazione d'artigl. e genio, avendo superato gli esami finali della controindicata scuola, è promosso tenente, con riserva d'anzianità, e destinato al 29 artiglieria.

Arma del genio.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

De Biase Matteo, capitano direzione genio Perugia, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 16 dicembre 1889.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Italia 2° Sebastiano, sottotenente medico in aspettativa per motivi di famiglia a Palazzolo, Siracusa, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Italia 2° Sebastiano, id. id. per riduzione di corpo a Palazzolo, Siracusa, richiamato in servizio all'11 fanteria.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

Chenal Manvel cav. Francesco, maggiore contabile distretto Ferrara, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° dicembre 1889.

Ambrogio Cesare, capitano contabile in aspettativa per riduzione di corpo Piacenza, richiamato in servizio effettivo al panificio militare di Piacenza.

Pümpel Michele, sottotenente contabile 86 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

I seguenti sottufficiali allievi del secondo anno di corso della scuola dei sottufficiali, sono nominati sottotenenti contabili nel corpo contabile militare, ed assegnati al corpo od ufficio per ciascuno di essi indicato.

Brusa Francesco, furiere 66 fanteria, destinato 17 fanteria.

Rizzoli Umberto, sergente 6 id, id. 1° granatieri.

Czappek Carlo, furiere maggiore 27 id., id. 86 fanteria.

Ravulli Tranquillo, sergente 1° bersaglieri, id. 8 bersaglieri.

Tonizzo Federico, furiere 7 fanteria, id. personali militari vari.

Marziali Francesco, sergente 6 artiglieria, id. distretto Pavia

Con R. decreto del 23 novembre 1889:

Revelli cav. Domenico, maggiore contabile distretto Treviso, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° dicembre 1889.

Guidi Carlo, tenente contabile 1° granatieri, id. id. id.

Determinazione ministeriale del 24 novembre 1889.

Vacchino cav. Michele, capitano contabile distretto Torino, trasferito distretto Ferrara (relatore).

Cavallini Giuseppe, id. id. Torino, nominato ufficiale di magazzino.

Bortolazzi Enrico, tenente contabile panificio Bologna, trasferito 6 bersaglieri.
Marniga Luigi, id. corpo speciale d'Africa, id. 62 fanteria dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.
Petitt Ercole, id. panificio Bari (comandato deposito centrale truppe d'Africa), cessa di essere comandato come contro, e rientra al panificio stesso.
Meschiari Ettore, sottotenente contabile 63 fanteria, destinato al presidio d'Africa.
Purpura Salvatore, id. distretto Cuneo, id. id id.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Zacco cav. Pietro, maggiore generale, in posizione ausiliaria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 dicembre 1889, inscritto nella riserva.
Tallnucci Gaspare, capitano di fanteria, id, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 16 dicembre 1889 ed inscritto nella riserva.
Taglieri Antonio, id. id., id., id. id. id.
Vineis Lorenzo, tenente id., id., id. id. id.
Griggi Francesco, id. id., id., collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 dicembre 1889 ed inscritto nella riserva col grado di capitano.
Sigismondi Enrico, tenente contabile id., id. id. id. id., inscritto nella riserva col grado di capitano contabile.

Con R. decreto del 28 novembre 1889:

Toso Franchino, capitano fanteria (personale delle fortezze) in posizione di servizio ausiliario, trasferito nell'arma d'artiglieria.
Sciarrino Pietro, tenente di fanteria, in posizione ausiliaria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 dicembre 1889 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

Nobile Raffaele, sottotenente contabile di complemento, distretto Napoli, nato nel 1862, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Ippolito Giovanni Battista, tenente complemento fanteria, distretto Napoli, nato nel 1860, accettata la dimissione dal grado.
Reggi Bernardino, sottotente id., id. Genova, nato nel 1858, id. id id.
Conforti Gerardo, id. id. (bersaglieri), id. Napoli, nato nel 1863, id. id. id.
Milone Ubaldo, id. id., id. Napoli, in servizio nel 4 fanteria, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendente da cause di servizio.
Peri Bettino, volontario di un anno in congedo illimitato 3 bersaglieri, nominato sottotenente di complemento, esercito permanente (art. 1, lettera *b*, legge 29 giugno 1882, N. 830), ed assegnato effettivo al distretto di Reggio Emilia, ed al 10 bersaglieri, presso il quale dovrà prestare tre mesi di servizio nei limiti di tempo, di cui nell'*Atto* 187 del *Giornale militare* corrente anno.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), assegnati effettivi al distretto di residenza, ed al reggimento per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

Palumbo Teodoro, furiere maggiore distretto Barletta, distretto di residenza Potenza, reggimento 2 fanteria.
Pacilio Michele, furiere id. Napoli, id. id. Nola, id. 57 id.
Costa Cesare, id. id. Pavia, id. id. Parma, id. 59 id.
Buttiglione Vito, già sottufficiale, domiciliato a Mottola, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lett. *c*, legge 29 giugno 1882), del distretto di Taranto ed assegnato al 18 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato.
Borella Vittorio, id, id. a Parma, id. id. id. (id.), del distretto di Parma ed assegnato al 21 artiglieria (treno), rimanendo in congedo illimitato.

Mereu Carlo, militare di 1ª categoria, allievo della scuola d'applicazione di sanità militare, in licenza illimitata, nominato sottotenente medico di complemento dell'esercito permanente (legge 29 giugno 1882, N. 830) distretto Cagliari, ed assegnato al 39 fanteria, alla sede del quale dovrà presentarsi il 16 dicembre 1889.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

Rossi Virgilio, tenente contabile milizia mobile distretto Firenze, accettata la dimissione dal grado.
Lanfranchi Giulio, id. id id. Napoli, id. id.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Pisani Alessandro, tenente fanteria milizia mobile distretto Padova, accettata la dimissione dal grado.
Abbondati Luigi, sottotenente complemento fanteria distretto Napoli, nato nel 1852, id. id.
Barbieri Giuseppe, id. id. id. Bologna, nato nel 1856, id. id.
Barberis Carlo, id. id. id. Torino, nato nel 1851, id. id.
Maiolino Francesco, id. id. artiglieria, id. Salerno, nato nel 1851, id. id.
Iacobitti Francesco, id. artiglieria id. Milano, id. id.
Musso Natale, furiere 1° alpini, nominato sottotenente di complemento art. 1°, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830) ed assegnato al 2° alpini pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

I seguenti sottufficiali sono nominati sottotenenti di complemento (art. 1, lett. *c*, legge 29 giugno 1882, N. 830), assegnati effettivi al distretto di residenza ed al battaglione di milizia mobile per ciascuno indicato, pel caso di mobilitazione, rimanendo in congedo illimitato.

Scaltriti Romeo, furiere maggiore distretto Modena, distretto di residenza Torino, 4 battaglione fanteria (Vercelli).
Canalis Giovanni, id. id. Sassari, id. id. Frosinone, 94 id. (Frosinone).

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

Moi Michele, tenente commissario di riserva, tolto dal ruolo degli ufficiali di riserva.

Con R. Decreto del 24 novembre 1889.

Armanetti cav. Luigi, capitano di riserva fanteria, residente a Parma, promosso maggiore nella riserva.
Durante cav. Maurizio, id. id id., id, a Capri (Nola), id. id. id.
Finetti cav. Luigi, id. id. id., id. a Firenze, id. id. id.
Scolari Angelo, tenente di riserva, carabinieri reali, residente a Padova, dispensato per età, e per sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.
Rosso cav. Giovanni, maggiore id., fanteria id. Torino id. id id.
Marcialis cav. Vincenzo, capitano id. id, id Spoleto, id. id id.
Gandolfo Giuseppe, id. id., id., id. Spoleto, id. id. id.
De Poli Francesco, tenente id, id., id. Treviso, id. id. id.
Corrai Antonio, sottotenente id, id. Bonorva (Sassari), accettata la dimissione dal grado.
Cavallari Erminio, maresciallo d'alloggio in ritiro dei carabinieri reali, residente a Napoli, nominato sottotenente di riserva (arma dei carabinieri reali).

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Cascella cav. Achille, tenente colonnello fanteria milizia territoriale, 159 battaglione, Aquila, cessa di appartenere alla milizia territoriale per sua domanda, ed è ricollocato col proprio grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria.
De Filippis Edoardo, capitano id. id., 238 battaglione, Salerno, prosciolto in modo definitivo dal servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio, conservando l'onore dell'uniforme del proprio grado.
De Cecco Giovanni, tenente id. id, 158 battaglione, Aquila, accettata la dimissione del grado.
Martusciello Enrico, sottotenente id. id, 151 battaglione, Teramo, id. id. id.

Missio Giovanni Battista, sottotenente fanteria milizia territoriale 106 battaglione, Udine, accettata la dimissione dal grado

Alfieri Michele, tenente artiglieria id. 90ª compagnia, distretto Reggio Calabria, rimosso dal grado.

Rizzi Primo, tenente fanteria milizia mobile, dimorante a Roma, trasferito nella milizia territoriale, fanteria col grado di capitano, 210 batt Roma.

I seguenti sottufficiali con otto o più anni di effettivo servizio sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno indicata.

De Stefano Giacomo, dimorante in Acireale (Catania), 83 batt. Verona.

Garritani Giuseppe, id. Napoli, 275 id. Cosenza.

Arnò Gaetano, id. Bologna, 5 regg alpini, batt. Edolo.

I sottodescritti cittadini, aventi i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi indicata.

Dovranno presentarsi nelle ore antim. del 1° gennaio p. v. alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze dell'istruzione che deve essere impartita a detti ufficiali.

Caramagna Vincenzo, dimorante a Torino, 3 regg. alpini, batt. Pinerolo 3 alpini, Torino.

Donzelli Gaetano, id. Ancona, 138 batt Ancona, 14 regg. fanteria Ancona.

Pellicano Antonino, id. Rosali (Reggio Calabria), 282 id. Reggio Calabria 24 id Reggio Calabria.

Papè Francesco, id. Palermo, 87 id. Mantova, 31 id Palermo.

Spezia Giuseppe, id. Spezia (Massa) 188 id. Massa, 94 id. Spezia.

Ciancio Carmelo, id. Caltagirone (Catania), 92 id. Vicenza, batt. del 68 fanteria Siracusa.

Sansone Giovanni, id. Bella (Barletta), 257 id. Barletta, id. del 10 fanteria Potenza.

Viviani Della Robbia Luigi, id. Firenze, 192 id. Lucca, 2 granatieri Firenze.

Con decreto ministeriale del 27 novembre 1889:

Barbetio Cesare, sottotenente artiglieria milizia territoriale, distretto Taranto, in servizio al 3 artiglieria, trattenuto in servizio, senza assegni, fino al 31 dicembre 1889.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. Decreto 17 novembre 1889.

Odoardi comm. Francesco, consigliere alla Corte di cassazione in Roma, esonerato dalla carica di giudice supplente al Tribunale supremo di guerra e marina.

Pugliese comm. Antonio, consigliere presso la Corte d'appello in Roma, Nominato giudice supplente id. id. id.

Moro Luigi, farmacista di 3ª classe ospedale militare Milano, dispensato dall'impiego e considerato quale dimesso volontario dal 1° ottobre 1889.

Con R. decreto del 21 novembre 1889.

Cacciola Francesco, farmacista civile, nominato farmacista di 3ª classe ospedale militare Palermo.

Con R. decreto del 23 novembre 1889:

Peretti Clemente, ragʳ geom. 1ª classe, direz. genio Milano promosso rag. geom. princ. di 3ª classe

Mustone Angelo, id id. Verona, id. id.

Nelva Giuseppe, id. id. Ancona, id. id.

Buondonno Gaetano, id. ufficio revisione contabilità militare (4° riparto), id. id.

Gardi Archimede, id. direz. genio Spezia, id. id.

Mencacci Ascanio, id. id. Verona, id. id.

Fato Nicola, aiutante rag. geom. id. Spezia, promosso rag. geom. di 2ª classe.

Giovannoni Raffaele, id. id. Torino, id. id.

De Rossi Cesare, id. id. Cuneo id. id.

BOLLETTINO N. 46

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA

dal dì 11 al 17 novembre 1889

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Tifo petecchiale dei suini: 3, letali, a Revello.
Forme tifose dei bovini: 3, letali, a Revello.
Carbonchio: 4 letali, a Centallo, Fossano, Marene e S. Albano.

Torino — Id.: 6, letali, a Cumiana, Pinerolo e Roccapiatta.
Pleuropneumonite essudativa contagiosa: 2, a S. Giorgio.
Zoppina dei bovini: alcuni casi a Caluso.

Alessandria — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Cocconato e Sessante.

REGIONE II. — Lombardia.

Sondrio — Come al Bollettino precedente.

REGIONE III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Cesiomaggiore.

Padova — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Vescovana.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a S. Antonio.

Modena — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Concordia e Mirandola.
Tifo petecchiale dei suini: 7, letali, a Modena, Bomporto e Maranello.

Bologna — Id.: 16, con 12 morti, a Castelfranco, Sala e S. Lazzaro
Febbre aftosa: 3 bovini, ad Imola.
Carbonchio sintomatico: 1 suino, morto, ad Anzola.
Carbonchio essenziale: 2 suini, morti, a S. Giorgio e Castelfranco.

Forlì — Carbonchio: 6 bovini, morti, a S. Arcangelo, Poggio Berni e S. Mauro.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Tifo petecchiale dei suini: 11, con 4 morti, a Montone
Zoppina dei bovini: 4, a Spoleto.
Agalassia contagiosa degli ovini: 3, a Roccantica.
Carbonchio essenziale: 1, letale, a Nocera.

REGIONE VII. — Toscana.

Siena — Tifo petecchiale dei suini: 1, ad Asciano.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Carbonchio essenziale: 2 equini, morti, a Trevignano.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Chieti — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Crecchio.

Roma, addì 29 novembre 1889.

Dal Ministero dell'Interno.

Per il Direttore della Sanità Pubblica
GARRONI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 1° corrente, nella stazione ferroviaria di Bellaria, in provincia di Forlì, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, lì 2 dicembre 1889.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Servizio delle Poste

PROSPETTO *delle rendite postali del 1° trimestre dell'esercizio 1889-90 confrontate con quelle del 1° trimestre dell'esercizio 1888-89.*

Esercizio 1888-89.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
Francobolli per le corrispondenze. . .	2,559,513 03	2,460,782 13	2,346,220 75	7,366,515 91
Id. per pacchi	2,239 75	2,142 95	2,135 20	6,517 90
Cartoline per le corrispondenze . . .	421,213 10	434,976 »	415,384 60	1,271,573 70
Id. per pacchi	233,034 75	200,531 25	204,729 50	638,295 50
Segnatasse.	331,824 27	312,382 63	300,851 76	9 5,058 66
Francatura dei giornali	91,301 24	87,275 35	77,327 72	255,904 31
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	»	28,776 03	29,164 06	57,940 09
Proventi diversi	1,707 89	29,616 08	19,861 73	51,185 70
SOMME .	3,640,834 03	3,556,182 42	3,395,675 32	10,592,991 77

Esercizio 1889-90.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	Luglio	Agosto	Settembre	Totale
Francobolli per le corrispondenze . .	2,589,824 35	2,619,459 37	2,361,831 73	7,601,115 45
Id per pacchi	3,036 85	3,711 85	2,505 30	9,257 »
Biglietti postali	15,900 10	94,958 25	22,929 25	133,787 60
Cartoline per le corrispondenze . . .	444,860 20	448,781 70	449,809 60	1,343,451 50
Id. per pacchi	246,137 35	281,192 »	230,862 45	758,191 80
Segnatasse.	331,344 90	291,323 89	267,746 87	890,415 66
Tasse francatura giornali e stampe . .	92,795 49	94,989 62	81,195 45	271,980 56
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere.	17,789 13	192,496 45	198 80	210,484 38
Proventi diversi	8,833 42	26,665 55	17,683 55	53,182 52
SOMME .	3,750,521 79	4,083,581 68	3,437,763 00	11,271,866 47
Differenza nell'esercizio 1889-90 in più	109,687 76	527,099 26	42,087 68	678,874 70
Differenza nell'esercizio 1889-90 in meno	»	»	»	»

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 3 dicembre 1889

barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.
Barometro a mezzodì . . . . . = 768, 7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 60
Vento a mezzodì . . . . . NE. debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 8°, 8. minimo = 1°, 6 sotto zero.

Li 3 dicembre 1889.

Europa pressione leggermente bassa Portogallo Ungheria; elevata molto elevata altrove. Lisbona 761; Zurigo 772; Amburgo, Pietroburgo 776.

Italia 24 ore: barometro ancora salito, specialmente Sud; venti settentrionali, qua la forti. nevicate medio versante Adriatico; qualche pioggia Sud continuate; temperatura generalmente diminuita; gelate brinate Nord centro. Stamane cielo alquanto nuvoloso Nord, sereno poco coperto altrove; venti freschi settentrionali Sud-est, deboli vari altrove; barometro variabile 767 a 769 mill. Mare agitato basso Adriatico. Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali, cielo poco nuvoloso sereno; ancora brinate, gelate continente.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 3 dicembre 1889.

Presidenza del presidente Farini.

La seduta è aperta alle ore 3 e 20

CENCELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE annunzia al Senato essergli pervenuta la seguente lettera:

« *Eccellenza,*

« Le nobilissime ed elevate parole pronunziate dall'E. V. in cospetto del Senato hanno trovato un'eco profonda nel mio povero cuore.

« Unico conforto nell'immensità della mia sventura sono le supreme onoranze rese alla memoria del mio diletto, le cui virtù non potevano essere più degnamente ricordate che dall'antico e memore affetto di V. E.

« A Lei, e all'Alto Consesso da V. E. così degnamente presieduto, che volle a me pure rivolgere, con tanta pietosa cortesia, un'attestazione di condoglianza, offro con tutto l'animo i sentimenti della mia profonda ed inalterabile gratitudine.

« Groppello, 2 dicembre 1889.

« Di V. E.

« Devotissima
« ELENA CAIROLI. »

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, ieri discusso ed approvato: « Ordinamento della giustizia amministrativa. »

VERGA C, segretario, fa l'appello.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno essendo esaurito, i senatori, per la ventura seduta, saranno convocati a domicilio.

Proclama poi il risultato della votazione sul progetto di legge: « Ordinamento della giustizia amministrativa »:

Votanti 74
Favorevoli 68
Contrari 6

Il Senato approva.

La seduta è levata alle ore 4 e 20.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 3 dicembre 1889.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle ore 2,25 pom.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica un telegramma di ringraziamento del signor Enrico Carboni, per le condoglianze fatte dalla Camera per la morte del deputato Carboni.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, avverte che nel disegno di legge per la Commissione delle tariffe sono state introdotte alcune modificazioni. Occorre dunque, piuttosto che riprenderlo allo stato di relazione, rimetterlo alla Commissione, che lo esaminò nella passata Sessione.

(Così è stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

BORGATTA svolge la seguente proposta di aggiunta all'articolo 11, il quale determina i gradi di ineleggibilità:

e) i congiunti, sino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza

LUCHINI O., relatore e CRISPI, ministro dell'interno, consentono.

(L'aggiunta è approvata).

PRESIDENTE riepiloga le modificazioni ed aggiunte ulteriormente proposte all'articolo 11, dagli onorevoli Bonasi e Chimirri ed altri, circa la eleggibilità dei parroci e delle donne. Invitando il relatore ad esprimere l'avviso della Commissione.

LUCHINI O., relatore, dichiara che i parroci e le donne, secondo il disegno di legge, potrebbero far parte delle istituzioni di beneficenza, ma non delle Congregazioni di carità. Tornata però sull'argomento la Commissione, e tenuto conto del sentimento generale, consente nell'emendamento Bonasi ammettendo le donne all'eleggibilità.

Insiste nella esclusione dei parroci dalle Congregazioni di carità per tenere alto uno dei caratteri essenziali della legge, quello di restituire le amministrazioni dei beni dei poveri alla società civile e di liberarle da spese di culto che in qualche luogo assorbono il trentacinque per cento

CHIMIRRI non comprende come si imponga al Consiglio comunale di escludere dalla Congregazione di carità i parroci che godano la generale estimazione, mentre poi non si escludono gli altri preti; per modo che una Congregazione di carità potrà essere interamente composta di preti che non hanno bisogno dell'*exequatur* e quindi presentano minori guarentigie.

FLORENZANO si unisce all'on. Chimirri nel meravigliarsi che si escludano soltanto quei ministri dei culti che, per il loro ufficio, per il loro grado e per i loro rapporti con lo Stato, presentano maggiori guarentigie e si escludano dalle Congregazioni di carità, ove non possono esercitare che una debolissima influenza, mentre si ammette che possano essere ad essi affidate amministrazioni di altre importantissime istituzioni di beneficenza.

Ricorda poi che i parroci hanno fatto nelle Congregazioni di carità una prova tale che rende più ingiusta le esclusione.

CAVALLETTO risponde all'on. Florenzano che non si tratta di fare la guerra ai preti, ma si tratta solamente di mantenere alta la dignità dello Stato dinanzi a un'istituzione che proibisce l'ingresso della bandiera italiana nelle chiese; a un'istituzione che ha dato sempre prove di intransigente inimicizia contro la patria; a un'istituzione che tiraneggia il clero il quale, si augura, finirà però coll'emanciparsi (Vive

approvazioni) da una casta egoista che monopolizza la fede e la coscienza, perturbando lo spirito religioso. (Bene! Bravo!)

DI SAN GIULIANO respinge lo stigma di semiclericalismo che si vuol fare ai firmatarii dello emendamento dell'on. Chimirri che ha poi una portata molto modesta; perchè la discrepanza sua con la proposta della Commissione, si limita a chiedere che i parrocci possano far parte delle Congregazioni di carità, come si ammette che possano far parte delle altre istituzioni di beneficenza. E perciò si augura che la Commissione, come ha abbandonato l'idea restrittiva di escluderne le donne, voglia anche abbandonare l'esclusione degli ecclesiastici.

Crede di dover dichiarare che votò contro la proposta di dichiarare i parroci membri nati delle Congregazioni di carità, per non dare al clero un' influenza eccessiva; ma egualmente eccessiva considera una disposizione di legge che vieta la loro elezione.

Nè gli fanno impressione gli argomenti delle insidie che possono minacciare l'unità della patria, dappoichè questa gli pare fuori di ogni discussione e al di sopra d'ogni pericolo; ed egualmente pensa per quanto si riferisce alle grandi conquiste del libero pensiero. (Approvazioni).

In ogni modo poi non comprende perchè, anche ammesse queste insidie, debban parere più pericolosi i parroci che gli altri ecclesiastici, mentre sono anzi coloro che, per minore dipendenza dai loro superiori, offrono guarentigie più serie allo Stato.

CAVALLETTO, parlando per fatto personale, dichiara che rispetta tutte le opinioni e non pensa che nella Camera italiana ci possano essere avversari dello Stato italiano.

FERRARI LUIGI, a nome anche di altri deputati, propone che allo articolo della Commissione venga sostituito quello del Ministero, che risponde meglio ai concetti espressi dalla Commissione medesima; escludendo assolutamente dalle amministrazioni delle istituzioni di beneficenza gli ecclesiastici, che non sono elegibili all'ufficio di consigliere comunale.

CUCCIA, non crede che si possa nemmeno porre a partito la proposta testè svolta perchè essa contrasta alla prima parte dell'articolo 11 che fu ieri approvata.

Ma sostiene che vi ha effettiva incompatibilità tra l'amministrare la beneficenza pubblica e l'esercitare la cura delle anime o la giurisdizione ecclesiastica e vorrebbe che, invece di richiamare l'articolo 29 della legge comunale e provinciale, si esprimesse chiaramente quelle incompatibilità nell'articolo 11.

CRISPI, ministro dell'interno, dichiara che il Governo ha già fatto una grande concessione accettando la formula sostitutiva della Commissione nè potrebbe acconciarsi ad ammettere proposte, che urtano col nostro diritto pubblico interno.

Errano quindi coloro che ravvisano nella disposizione che si discute un nuovo atteggiamento dello Stato italiano; giacchè essa non fa che consacrare la secolarizzazione delle istituzioni civile.

L'onorevole Chimirri ricordò a favore della sua tesi l'art. 1 dello Statuto, egli avrebbe dovuto ricordare le parole del Chiaves, che fin dal 1866 asseriva come l'art. primo non dovesse in nulla menomare la libertà delle coscienze.

Ed omai sempre più si è proceduto in questa via e la Chiesa è stata in tutto separata dallo Stato.

Del resto il clero non è escluso tutto dalle Congregazioni di carità sono esclusi i parroci e con essi gli altri ecclesiastici, che hanno cura d'anime, fra i quali sono le alte cime del clero cattolico.

Conclude pregando i deputati che amano la libertà e le istituzioni di votare l'articolo come è stato formulato dalla Commissione (Approvazioni).

CHIMIRRI è dolente delle parole con le quali l'on presidente del Consiglio ha terminato il suo discorso.

L'oratore non ha inteso mai dire che le Congregazioni di carità dovessero essere tutte composte di preti, nè poteva sostenere questo concetto perchè sa bene che la secolarizzazione delle Opere pie è compiuta da un secolo.

Gli si è fatto una colpa di avere invocato l'articolo primo dello Statuto, non sapeva che fosse una colpa invocare lo Statuto nella Camera italiana, ha invocato quell'articolo appunto perchè esso stabilisce la libertà dei culti.

In tutti i paesi si accorda ai ministri dei culti una parte nella amministrazione delle Opere pie, non vede perchè in Italia debbano essere esclusi dalle Congregazioni i parroci del culto cattolico; insiste e perciò nel suo emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Bonasi Cambray-Digny, Ferrari, Di Collobiano, Gherardini, Taverna, Silvestri, Di San Giuliano, Guglielmi, e così concepito:

Al secondo e terzo capoverso sostituire il seguente:

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge comunale e provinciale e le donne, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza, della Congregazione di carità, dei Comitati di erogazione e di assistenza da questa istituiti ».

FERRARI LUIGI prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio e ritira il suo emendamento.

LUCHINI O., relatore, dichiara a nome della Commissione di non potere accettare l'emendamento dell'on. Cuccia.

CUCCIA risponde che la redazione dell'articolo è tale da prestarsi ad un' interpretazione molto restrittiva, però non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento dell'onorevole Chimirri.

(È respinto).

Mette ai voti la seconda parte dell'articolo 11 con gli emendamenti degli onorevoli Boneschi, Borgatta e Bonasi accettati dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvata).

Mette quindi ai voti l'intero articolo 11.

Esso resta così formulato:

« Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) Coloro che non possono essere nè elettori, nè eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere *a*, *c*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h* della legge provinciale e comunale;

b) Coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura o sotto-prefettura, o della Giunta provinciale amministrativa, e gli impiegati dei detti uffizi e il sindaco del comune;

c) Chi sia stato dichiarato inadempiente all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione o di altra istituzione di beneficenza, o sia stato dichiarato responsabile delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione del conto reso;

d) Chi abbia liti vertenti con l'istituzione o Congregazione in contraddittorio della loro legale rappresentenza; o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora di pagamento;

e) I congiunti, sino al secondo grado civile, col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.

« Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della Congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'articolo quinto.

« Colui che preesistendo un motivo d'incompatibilità assuma l'ufficio; e, quando l'incompatibilità siasi verificata dopo averlo assunto, ritardi le consegne, ancorchè non siavi stato eccitamento a costituzione in mora; ovvero compia qualsiasi atto d'ufficio che non sia di mera conservazione o di stretta necessità, è punito con l'ammenda da lire 50 a 1000, salve le maggiori pene stabilite dalle leggi penali »

(È approvato).

CAMBRAY-DIGNY dice che ha presentato un articolo aggiuntivo che ha il numero 46; siccome l'approvazione dell'art. 12 potrebbe fin d'ora pregiudicare la questione da trattarsi nel 46, così domanda delle dichiarazioni rassicuranti da parte del relatore.

LUCHINI O., relatore, risponde che coll'approvazione dell'art. 12

non s'intende pregiudicata la questione alla quale accenna l'onorevole Cambray-Digny.

CAMBRAY-DIGNY si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 12 così formulato:

« Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

« Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità saranno mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente ».

(E' approvato).

CUCCIA desidererebbe che si aggiungesse all'ultimo capoverso dell'articolo 13, le parole « salvo le disposizioni del Codice penale ».

RINALDI A. trova imperfetta la dizione dello stesso articolo, per la quale può avere un danno una persona che interviene in seno alla congregazione al solo scopo di dare o chiedere alcuni schiarimenti

LUCHINI O., relatore, dà spiegazioni all'onorevole Rinaldi Antonio, e lo prega di non insistere.

RINALDI A. non insiste.

(Approvansi gli articoli 13, 14, 15).

MAZZOLENI vorrebbe che fosse modificata la dicitura dell'art. 16, in modo che si obbligassero le amministrazioni delle Opere pie a conservare gelosamente le carte, ed i titoli e documenti, e l'inventario fosse fatto dagli amministratori in contradittorio dei loro successori.

LUCHINI, O., relatore, dà spiegazioni all'onorevole Mazzoleni, e gli dimostra come ai suoi desiderii provvedano gli articoli 16 e 17 Prega l'onorevole Mazzoleni a non insistere, polchè delle sue raccomandazioni il Governo terrà conto nel compilare il regolamento.

MAZZOLENI non insiste.

(Approvansi gli articoli 16 e 17).

BORGATTA dà ragione del seguente emendamento da lui proposto all'art. 18:

Aggiungere i seguenti due capoversi:

« Qualora i tesorieri non presentino i conti entro il termine stabilito dal regolamento, la Giunta provinciale amministrativa li farà compilare d'ufficio a spese loro.

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno deliberare sopra i conti entro tre mesi dalla loro presentazione. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione ».

Fani propone questa aggiunta all'art. 18:

« Il consuntivo dovrà presentare distintamente la situazione del conto di esercizio e la situazione del patrimonio permanente. »

LUCHINI O, relatore, crede che delle proposte degli onorevoli Borgatta e Fani si potrà tener conto nel regolamento. La Giunta anzi raccomanda al Governo di tenerne conto.

BORGATTA fa osservare che la sua proposta è tale che non può convenientemente trovar posto nel regolamento; egli non ha inteso fare altro che applicare alle Opere pie una disposizione già approvata dal Parlamento nella legge comunale e provinciale.

FANI dimostra come la sua proposta miri a determinare con precisione il contenuto del conto consuntivo; avrebbe poca efficacia nel regolamento.

Prega Commissione e ministro di accettare la sua aggiunta all'articolo 18.

CUCCIA crede che la proposta dell'onorevole Fani potrebbe far nascere nella pratica qualche difficoltà. Si unisce al relatore nel pregare l'onorevole Fani di non insistere.

FANI dà altre spiegazioni intorno all'aggiunta sua all'art. 18, che egli mantiene.

LUCHINI O, relatore, a nome della Commissione, prega di nuovo l'on. Fani di non insistere Quanto all'emendamento dell'on. Borgatta, la Commissione lo accetta.

(La proposta dell'on. Fani non è approvata; approvansi le aggiunte dell'on. Borgatta e l'art 18).

CRISPI. presidente del Consiglio, propone che si faccia un articolo speciale della proposta dell'on. Borgatta.

LUCHINI O., relatore, propone che per ora si dia a questo articolo il n. 18 *bis*.

(Così rimane inteso).

BORGATTA fa notare come, ammessa la eccezione proposta nel penultimo comma dell'art. 19, non si comprende che l'ufficio di tesoriere sia sempre gratuito. In tal caso come si può pretendere sempre una cauzione?

Prega la Commissione di consentire che siano soppresse le parole « purchè gratuito. »

Vorrebbe pure che fosse lecito in certi casi eccezionali alla Giunta amministrativa di dispensare alcuni tesorieri dall'obbligo della cauzione.

Fani domanda spiegazioni intorno ai tesorieri delle Opere pie concentrate nella Congregazione di carità.

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicasi una interrogazione dell'on. Nocito.

PRESIDENTE comunica questa domanda di interrogazione dell'onorevole Nocito:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro della guerra intorno alle condizioni igieniche del collegio militare di Roma. »

CRISPI, presidente del Consiglio, darà notizia di questa interrogazione al ministro della guerra.

La seduta termina alle 5,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ADEN, 2 — Il dottore Ragazzi avendo a suo tempo ricevuto l'incarico di assistere, come rappresentante del Governo italiano, alla incoronazione di Menelik a Re dei Re trovavasi in Antoto il 25 ottobre (ossia quattro giorni prima della cerimonia) da dove scrive le seguenti notizie.

Trovò Menelik molto lieto per le buone accoglienze ricevute in Italia da Makonnen.

Conferma la disfatta dei Darwisch dopo l'incendio del Gondar. Ras Mangascià voleva fare atto di sottomissione mettendo delle condizioni che non furono accettate da Menelik. Il Re del Goggiam non assisterà all'incoronazione dovendo sorvegliare i Darwisch dalla parte del Vollo Galla e del Beghe-Meder. Un ufficiale russo certo Maschoff che doveva ripartire per la costa, fece doni al Re di armi domandando invio di una missione alla corte di Russia, che non gli fu accordata.

Il dottore Ragazzi seguirà il Re nella spedizione al Tigré.

VIENNA, 3. — *Camera dei deputati* — Il ministro delle finanze presenta il bilancio pel 1890.

La spesa totale ascende a 545,475,660 fiorini; le entrate a 546,418,477 fiorini; l'eccedenza delle entrate ascende quindi a 942,817 fiorini.

Fra le spese vè ne sono alcune, per un totale di fiorini 14,577,022, che hanno un carattere eccezionale, come la costruzione di ferrovie e del porto di Trieste, la quota dell'Austria nella fabbricazione dei nuovi fucili, con una spesa di 9,181,904 fiorini ed il nuovo armamento della Landwehr con una spesa di 1,011,460 fiorini.

Aggiungendovi queste spese eccezionali, l'avanzo del bilancio ascende a 15,519,839 fiorini.

Il ministro constata il lento, ma continuo miglioramento della situazione finanziaria ed economica provato dai cresciuti consumi, dai cresciuti risparmi e dall'aumento del numero dei viaggiatori sulle ferrovie, ed annunzia la presentazione di un progetto di legge per una imposta sui redditi personali alla quale sarà applicato il principio di una moderata progressione.

LONDRA, 3. — Il *Daily News* ha da Vienna: « L'Austria Ungheria fece serie rimostranze a Belgrado contro gli attacchi della stampa serba e specialmente contro le sue eccitazioni ad un'insurrezione in Bosnia. »

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			96 30	per f. corrente
» 2ª »	—	—	—	96 10	96 10			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			— —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 10	
» Rothschild	1 dec 89	—	—		— —			98 —	ex coup L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			453 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500	450	— —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			701 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			582 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			572 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1800 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1110 —	
» » Generale	»	500	250		— —	529,50 530		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			92 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			490 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			480 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			580 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1165 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1035 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	1568 1572		— —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —	310		— —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	566 67 70 73 731[2		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	285		— —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			65 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			205 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			80 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			495 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

2 decembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 96 023
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 858
Consolidato 3 0[0 nominale . . . » 60 250
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 58 957

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 45
	Parigi	Chèques	»	»	101 25
5	Londra	90 giorni	»	»	25 12
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . } 28 novembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . 29 »
Liquidazione . . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	95 50
» 3 0[0	62 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —
Prestito Rothschild 5 0[0	100 —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	470 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	503 —
Az. Ferr. Meridionali	692 —
» » Mediterranee	585 —
» » » (certificati provv.)	575 —
» Banca Nazionale	1790 —
» » Romana	1100 —
» » Generale	528 —
Az. Banca di Roma	750 —
» » Tiberina	95 —
» » Ind. e Comm.	490 —
» » » » (certif. provv.)	430 —
» » Provinciale	— —
» Soc. Cred. Mobiliare	530 —
» » » Meridion.	420 —
» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —
» » certif. provvis. Emissione 1888	1045 —
» » Acqua Marcia	1530 —
» » per condotte di acqua	310 —
» » Generale per la Illuminazione	72 —
» » Immobiliare	550 —
Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	295 —
» » Tramway Omnib.	208 —
» » Fondiar. Italiana	80 —
» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
» » Mater. Laterizi	255 —
» » Navigazione Generale Italiana	415 —
» » Metallurgica Italiana	495 —
» della Piccola Borsa	255 —
» » Fondiar. Incendi	95 —
» » » Vita	245 —
» » Ferroviarie	300 —
Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	485 —
» Soc. Immob. 4 0[0	205 —

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*